

Timbrare il cartellino del collega non è "sostituzione di persona" ne' falso ideologico

Scritto da Eugenio Cortigiano
Giovedì 14 Novembre 2013 15:47 -



Corte di cassazione penale □ sentenza del 31/01/2013

Non costituisce reato di "sostituzione di persona" il "timbrare" il cartellino del collega!

Secondo la Suprema Corte "farsi timbrare il cartellino dal collega non comporta il reato di sostituzione di persona, ma solo un procedimento disciplinare a carico del lavoratore".

La condotta di chi fa riportare sul **cartellino marcatempo** nella sua dotazione la presenza, non corrispondente alla realtà, sul posto di lavoro, producendo effetti solo nell'ambito della sfera relativa al rapporto di diritto privato tra il dipendente ed il suo datore di lavoro, non è adatta ad integrare il **reato di falsità ideologica** a carico del pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 c.p.), né integra al più il reato di **sostituzione di persona** (art. 494 c.p.), poiché difetta dell'attribuzione al soggetto attivo e la conseguente rappresentazione nei confronti dei terzi, allo scopo di indurli in errore per far conseguire a sé o ad altri un vantaggio ovvero per arrecare ad altri un danno, di connotati che, pur non appartenendogli, appaiono idonei a definirlo come una persona diversa da quella che egli effettivamente è ovvero rivestito di uno stato o dotato di una qualità a cui la legge riconnette effetti giuridici, che egli in realtà non possiede.

Timbrare il cartellino del collega non è "sostituzione di persona" ne' falso ideologico

Scritto da Eugenio Cortigiano

Giovedì 14 Novembre 2013 15:47 -

La **Cassazione** è, dunque, recentemente intervenuta su quei consueti, ma illeciti, “**scambi di favore**” che

avvengono tra colleghi, quando si deve timbrare il cartellino di presenza. (così

Cass. 31/01/2013

) Secondo i giudici in tale condotta non sono ravvisabili gli estremi del reato di sostituzione di persona.

Si configura il reato di sostituzione di persona quando un soggetto, al fine di ottenere un vantaggio personale, fa cadere un terzo in errore, sostituendosi ad altri, attribuendo a sé o ad altri un falso nome o una falsa qualità. Ad esempio si ha sostituzione di persona quando ci si attribuisca il nome di persona immaginaria; oppure si usi un “account” o una casellaemail servendosi dei dati anagrafici di un diverso soggetto, inconsapevole, con il fine di far ricadere su quest'ultimo l'acquisto di beni mediante la partecipazione ad aste in rete.

Secondo i giudici della Suprema Corte timbrare il cartellino del collega, per farlo risultare presente, non rientra però in questi casi. Infatti, seppur è vero che il datore di lavoro è caduto in errore, è bisogna constatare che **il collega non ha assunto l'identità del dipendente assente**, limitandosi a timbrarne soltanto il cartellino.

Nel caso di specie, il lavoratore furbetto si è limitato a simulare una presenza inesistente del collega sul lavoro, attraverso l'uso della scheda magnetica del compagno.

Attenzione però: il fatto che tale condotta non configuri il reato di sostituzione di persona, non significa che non sia un illecito comunque punibile. Infatti, oltre ad essere un illecito disciplinare, potrebbe concretizzarsi l'ipotesi del **reato di truffa**.